



Comune di Ariano Irpino

PROVINCIA DI AVELLINO
AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO PERSONALE E LEGALE

**Registro Generale n. 1501
Del 11/11/2020**

DETERMINAZIONE N° 478 del 11/11/2020

Oggetto: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA-DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI-U.O.D. 50 17 05 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI DI AVELLINO - ORDINANZA - INGIUNZIONE D.D. N. 121 DEL 06/10/2020 E ORDINANZA - INGIUNZIONE D.D. N. 122 DEL 06/10/2020 ENTRAMBE PER VIOLAZIONE ART.124 CO. 1 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II. SANZIONATA DALL'ART. 133 CO.2 DEL MEDESIMO DECRETO. PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSOLE ORDINANZE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO INNANZI AL TRIBUNALE DI BENEVENTO. NOMINA LEGALE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

CIG:

IL DIRIGENTE

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con d. lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 27 del d. lgs.vo n. 165 del 30/03/2001;

Visto lo Statuto comunale approvato definitivamente con delibera C.C. n. 40 del 11/10/2001;

Visto il decreto commissariale, C.S. n. 4 del 06.04.2019, di conferma temporanea dell'incarico di Dirigente dell'Area Amministrativa, affidato con Decreto Sindacale n. 21 del 16.07.2019, alla dr.ssa Concettina Romano, Segretario Generale in servizio presso questo Ente nominato con decreto Sindacale n. 20 del 16.07.2019;

Visto l'art.3 comma 1 lett.d) Legge n.213/2012;

Premesso che:

- la Giunta Regionale della Campania notificava al Comune di Ariano Irpino, con nota acquisita al prot. gen. n. 24916 in data 13 ottobre 2020, Decreto Dirigenziale n. 121 del 6/10/2020 avente ad oggetto " *Ordinanza-ingiunzione di pagamento ex art.18 della L.689/81 ss.mm.ii. sanzionata dall'art. 124 co.1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. sanzionata dall'art.133 co.2 del medesimo decreto, di cui alla contestazione verbale n. 32/19 del 13/08/2019 elevata dalla Stazione Carabinieri Forestale di Ariano Irpino* ", con il quale è stato contestato al Comune di Ariano Irpino, in persona del Sindaco p.t., in qualità di titolare dello scarico di depurazione dei reflui urbani, sito in località Viggiano, di aver effettuato uno scarico di acque reflue senza la prescritta autorizzazione (AUA), prevista dall'art.124 del D.lgs. 152/06, ordinando pertanto il pagamento della sanzione amministrativa prevista, entro 30 giorni dalla notifica;
- parimenti, la Giunta Regionale della Campania notificava al Comune di Ariano Irpino con nota

acquisita al prot. gen. n. 24918 sempre in data 13 ottobre 2020, altro Decreto Dirigenziale n. 122 del 6/10/2020 avente ad oggetto” *Ordinanza-ingiunzione di pagamento ex art.18 della L.689/81 ss.mm.ii. sanzionata dall'art. 124 co.1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. sanzionata dall'art.133 co.2 del medesimo decreto, di cui alla contestazione ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino prot.n. 0050818/19 del 30/08/2019*”, con il quale è stato contestato al Comune di Ariano Irpino, in persona del Sindaco p.t., in qualità di titolare dello scarico di depurazione dei reflui urbani, sito in località Cardito, di aver effettuato uno scarico di acque reflue senza la prescritta autorizzazione (AUA), prevista dall'art.124 del D.lgs. 152/06, ordinando pertanto il pagamento della sanzione amministrativa prevista, entro 30 giorni dalla notifica;

Considerato che entrambe le ordinanze ingiunzioni di pagamento suindicate:

- si riferiscono al medesimo impianto di depurazione cioè a quello ubicato in località Cardito-Viggiano, pertanto il medesimo fatto non può essere sanzionato due volte in applicazione del principio giuridico del ne bis in idem ;
- sono entrambe state emesse sul verbale di sopralluogo congiunto del 23 Luglio 2019 del personale del reparto Comando Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Ariano Irpino- e dal personale dell'ARPAC di Avellino;

Vista la Delibera della Giunta Comunale, n. **14 del 5.11.2020** con la quale l'Ente ha deciso di proporre opposizione, innanzi al Tribunale di Benevento, avverso le ordinanze – ingiunzione di pagamento della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, di cui ai D.D. n. 121 del 6/10/2020 e D.D. n. 122 del 6/10/2020, perché si appalesano illegittime sotto diversi profili;

Visto l'art. 6 del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, adottato con la Delibera di G.C. n. 71 del 16.12.2019, nel quale viene stabilito che la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, su relazione del responsabile dell'Area a cui afferisce la controversia, ~~ratione materiae, e, conseguentemente, il Dirigente dell'Area Amministrativa-Settore Affari Generali, con determinazione, provvede all'affidamento dell'incarico legale;~~

Visto l'art. 3 ultimo comma del medesimo Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, ove si stabilisce che, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali anche a professionisti non inseriti nell'Elenco/Albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta e specifica specializzazione.

Considerato che:

- la struttura legale di questo Ente è composta da un solo avvocato, è al momento impegnata in altre vertenze giudiziarie in corso, per cui è necessario affidarsi, per far fronte all'incombenza di che trattasi, alla difesa di un professionista esterno;
- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: “Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;
- inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i

servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 “possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa”;

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di “*contratto d'appalto*”;

- a tale tipologia d'appalto, in quanto “*escluso*”, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del Comune applicando comunque i “*principi fondamentali*” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016, come l'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

- nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste, sia nella la complessità e la rilevanza della materia, sia nella specifica specializzazione nella materia ambientale;

Vista la nota prot. n. 27485 del 05.11.2010 proveniente dall'avv. **Alessandro Liverini** del Foro di Benevento che si rende disponibile al patrocinio degli interessi dell'Ente per la proposizione di opposizione alle suindicate Ordinanze ingiunzioni di pagamento;

Considerato che l'avv. **Alessandro Liverini** del Foro di Benevento, esperto nella specifica materia del diritto dell'ambiente, è in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e professionalità necessari per l'espletamento dell'attività difensiva da affidare;

Visto il preventivo di spesa, trasmesso dal suindicato professionista, per l'espletamento dell'attività defensionale innanzi al Tribunale di Benevento, pari ad un importo complessivo lordo di € **4.500,00** oltre al rimborso delle spese imponibili, a titolo di contributo unificato e diritti pari ad € **528,00**;

Ritenuto potersi avvalere, pertanto, dell'avv. **Alessandro Liverini** del Foro di Benevento, dichiaratosi disponibile ad assumere l'incarico di patrocinare gli interessi del Comune di Ariano Irpino, innanzi al Tribunale di Benevento per la proposizione di opposizione avverso le ordinanze – ingiunzione di pagamento della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, di cui ai D.D. n. 121 del 6/10/2020 e D.D. n. 122 del 6/10/2020;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con particolare riguardo agli artt. 17 e 36;

Visto l'art. 36 del succitato D.Lgs 50/2016 che, per servizi inferiori a 40.000,00, consente l'affidamento diretto a professionisti di fiducia dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 13 della Legge 31.12.2012, n. 247 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione

forense”;

Ritenuto, in esecuzione della precitata deliberazione e dei suindicati atti, impegnare la spesa totale di € **4.500,00** a titolo di compenso per l'espletamento dell'incarico de quo, in favore dell'avv. **Alessandro Liverini** del Foro di Benevento, oltre ad € **528,00**, a titolo di rimborso spese non imponibili per contributo unificato e diritti;

Dato atto che i flussi finanziari collegati all'adozione del presente provvedimento attengono ad un contratto d'opera professionale-servizio legale, per il patrocinio in giudizio di una controversia, quindi contratto escluso e non soggetto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, alla preventiva estrazione di CIG e rientra nella casistica del SIOPE + denominata: “**INCARICHI_COLLABORAZIONE**”, assimilato, pertanto, agli incarichi di collaborazione ex art.7, comma 6, del d lgs. N. 165/2001;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta nella qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;

D E T E R M I N A

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa ed in esecuzione della delibera di G.C. n. 14 del 05.11.2020, conferire all'**Avv. Alessandro Liverini** del Foro di Benevento, con studio legale in Telese Terme BN alla via Roma n. 157, l'incarico legale di patrocinare gli interessi dell'Ente innanzi al Tribunale di Benevento, per la proposizione di opposizione avverso le ordinanze – ingiunzione di pagamento della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, di cui ai D.D. n. 121 del 6/10/2020 e D.D. n. 122 del 6/10/2020;

Per le medesime motivazioni, impegnare in favore dell' all'**Avv. Alessandro Liverini**, C.F.: LVRLSN86E04A509Q, del Foro di Benevento, con studio legale in Telese Terme BN alla via Roma n. 157, la spesa complessiva lorda di € **4.500,00** a titolo di compenso per l'espletamento dell'incarico de quo, oltre la somma di € **528,00** a titolo di spese non imponibili per contributo unificato e diritti;

Imputare la spesa di € **4.056,36** sul cap. 124.10 del bilancio corrente, la spesa di € **443,64** e la spesa di € **528,00** sul cap. 124.9 del bilancio corrente;

Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020.

Il presente provvedimento è trasmesso per le rispettive competenze ai Responsabili degli Uffici: Ragioneria, Pubblicazioni-Segreteria, Legale e per conoscenza al Sindaco.

Il Dirigente Area Amministrativa
ROMANO CONCETTINA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	11/11/2020	CONCETTINA ROMANO
----------------------------------	------------	------------	-------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Tipologia di Parere	Esito Parere	Data Parere	Il Dirigente che ha espresso il parere
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	11/11/2020	CONCETTINA ROMANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000 si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che alla data odierna diviene esecutiva, per la quale si è provveduto alla registrazione contabile, secondo lo schema di seguito proposto.

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio
124	10	4.056,36 €	2020 - IM - 2226.01	1.2.1.3
124	9	443,64 €	2020 - IM - 2227.01	1.2.1.10
124	9	528,00 €	2020 - IM - 2228.01	1.2.1.10

Data di approvazione Visto Contabile 11/11/2020

Il Dirigente del Servizio Finanziario
ROMANO CONCETTINA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato **per questa determina di impegno** il seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: 6YQKS6	Descrizione: AREA AMMINISTRATIVA
-----------------------	---

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 11/11/2020 ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Dirigente Area Amministrativa
ROMANO CONCETTINA